

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1

DEDENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' costituita una associazione avente la seguente denominazione "Associazione Adult Scout Protezione Civile Umbria - Organizzazione di Volontariato" di seguito denominata "Associazione".

2.1. L'Associazione ha carattere ed operatività nazionale ed opera nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in tema di organizzazione di volontariato e iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

3. L'ente ha sede in via Parma snc, 06042 Foligno.

4. L'eventuale cambio di sede, nell'ambito del medesimo comune, non dovrà essere intesa quale modifica statutaria o votata dall'assemblea ordinaria dei soci.

5. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

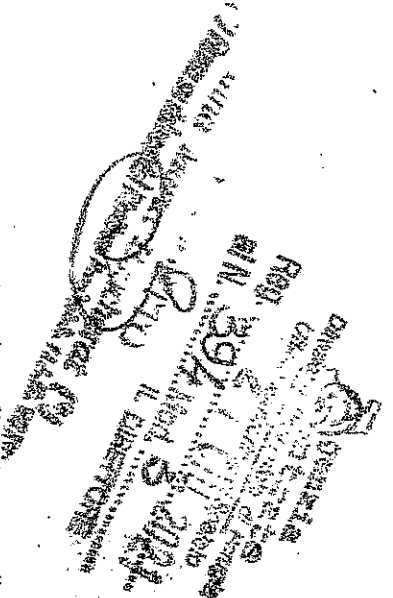
ART. 2

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

1) L'Associazione non ha fini di lucro, e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.



REGIONE UMBRIA - Giunta regionale -
Prot. Entrata del 06/08/2021
nr. 0146410
Classifica: XVIII.7



2) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3

SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI



1. L'Associazione persegue la finalità di promuovere l'attuazione dei principi del movimento scout in ambito civico, solidaristico e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati:

- 1 (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, 3 successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2 (e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- 3 (f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 4 (l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 5 (v) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- 6 (z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal decreto ministeriale al citato articolo. Al Consiglio Direttivo spetta individuare tali diverse attività. L'Associazione ha inoltre lo scopo di offrire sostegno, collaborazione e sviluppo alle Associazioni scout giovanili e adulte, incoraggiando le iniziative educative e di volontariato, anche con un contratto di servizio o attraverso la costituzione di una struttura di servizi.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 4

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le associazioni non riconosciute, senza scopo di lucro, e gli enti del Terzo settore, nei limiti consentiti dalla normativa relativa alle organizzazioni di volontariato, che condividono le finalità della Associazione ivi compresi i valori che esprime lo scautismo e il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani che da questi (valori) trae origine.

3. La persona fisica che intende essere ammessa come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a. l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. L'ente o l'associazione che intende essere ammessa come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a. la ragione sociale, il codice fiscale e copia dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
5. Il Consiglio Direttivo delibera, entro 30 giorni, sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 7. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in modo definitivo.
 8. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita della qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente imitativi di diritti o a termine.



ART. 5
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
2. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione
3. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
 - d. prendere conoscenza dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e avere accesso ai libri associativi.
4. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.



ART. 6
QUOTA ASSOCIATIVA

1. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza dello status di socio per morosità.
3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.



ART. 7
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
Questo non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.
3. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrecano danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza sei suoi membri. Il socio espulso, avverso a tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

4. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

5. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs n. 117 del 2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.



2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ed è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. N. 117/2017

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione, con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo comunicato dal socio, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale assemblea in seconda convocazione.

3. All'Assemblea Ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci (preventivo e consuntivo) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

4. All'Assemblea Straordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

6. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

7. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi con almeno un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

8. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione

9. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. Per le delibere che riguardano lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia al successivo art. 22.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



10. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO



1. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 a 11 determinato dall'Assemblea in sede di nomina fra i soci. Resta in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio di competenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di mancanza di un componente per dimissioni o altra causa, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate in Assemblea;
- b. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redigere il Bilancio preventivo e quello consuntivo e l'eventuale Bilancio sociale;

- d. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
 - e. nominare e revocare dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere.
 - f. deliberare l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
 - g. determinare l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento
 - h. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - i. ratificare i provvedimenti di urgenza del Presidente;
 - j. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - l. curare tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
4. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Nel caso si dovrà riferire al Consiglio con relazione scritta.
5. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario. Comunque una volta ogni 3 mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 8 giorni. Nei casi di urgenza può essere convocato anche telefonicamente.
- Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.
6. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente, anche a distanza attraverso collegamenti telematici, la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Nel caso in cui sia composto da soli 3 membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti e tre i componenti.



ART. 11

PRESIDENTE

1. Al Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, con pienezza di poteri di rappresentanza e di firma.
2. Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, può delegare a singoli soci i poteri di rappresentanza e di firma per specifici progetti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta quest'ultimo sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

ART. 12

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.
2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.
3. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.
4. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
5. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
6. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice civile.
7. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.



ART. 14
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza del bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dei contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di Volontariato dalla normativa vigente;
- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di Volontariato;
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 15

INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.
2. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 16

I LIBRI SOCIALI

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto dallo stesso organo

2. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

3. I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno 15 giorni.



ART. 17

BILANCIO / RENDICONTO ANNUALE

1. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria entro centoveni giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, dei contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
5. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 18

IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione redige entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 19

VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 20

LAVORO RETRIBUITO

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 21

CONVENZIONI

- 
1. Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56, comma 1, del Codice del Terzo Settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione.
 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE / DEVOLUZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con

delibera del Consiglio Direttivo, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

ART. 23

RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Associazione Adulti Scout
Protezione Civile Umbria O. di V
IL PRESIDENTE

